



Tribunale Ordinario di Pistoia

Presidenza

P.zza Duomo, 6 - 51100 Pistoia Tel. 0573/35711

e-mail: tribunale.pistoia@giustizia.it

PROTOCOLLO D'INTESA

(per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche)

tra

TRIBUNALE di PISTOIA e CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di PISTOIA

Le parti, all'esito di proficui incontri per addivenire alla intesa sulla gestione delle diverse fasi dei giudizi di separazione e divorzi, nella consapevolezza che trattamenti uniformi e condivisi siano elementi in grado di ottenere efficienza e maggiore rapidità della risposta giudiziaria in tale delicato settore, pervengono alle seguenti condizioni.

Fase presidenziale

Art. 1 - Ricorso

Ai fini di documentare la competenza territoriale il difensore avrà cura di produrre la documentazione che attesti che l'ultimo domicilio dei coniugi è nel Circondario.

1. Per la separazione: sarà sufficiente lo stato di famiglia e di residenza comune, in mancanza potranno essere depositati ulteriori altri documenti quali ad esempio il contratto di locazione cointestato ad entrambi i coniugi.

Per la domanda di divorzio congiunto in eventuale assenza del certificato storico di residenza da parte dell'Ufficio Anagrafe potrà ritenersi sufficiente la produzione del verbale di separazione che indica il domicilio comune.

2. Nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti le parti avranno cura di allegare la documentazione fiscale dell'ultimo triennio e ogni altro documento utile al fine di rappresentare le condizioni economiche dei ricorrenti (buste-paga relative dell'anno in corso; estratti dei conti correnti o conti titoli intestati o cointestati tra coniugi relativi all'ultimo semestre, visure catastali relative alla intestazione o contestazione di immobili, certificati PRA relativi, contratti di locazione, richiesta di finanziamenti, mutui, *leasing*, etc.) o, in mancanza, dettagliata relazione circa i vari redditi di cui la parte dispone.

Inoltre, per i divorzi congiunti - come da decreto presidenziale del 6 giugno 2018 - la procedura è assegnata direttamente al giudice in sede monocratica che dopo l'udienza provvederà a definire la sentenza collegiale in Camera di Consiglio;

in caso di divorzio giudiziale nella fase presidenziale, qualora sia raggiunto l'accordo divorzile, la procedura è inviata direttamente dal presidente all'udienza collegiale tabellarmente prevista.

3. Ciascuna parte, presenti le condizioni di cui all'art. 76 d.p.r. 115/2002, potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato anche nel caso di ricorso congiunto.

4. Riguardo all'assegnazione della casa coniugale, la parte ricorrente che la chiede, avrà cura di indicare e documentare nel ricorso il titolo di proprietà e l'indirizzo della casa coniugale, nonché i dati catastali di questa, al fine della eventuale trascrizione dell'ordinanza presidenziale.

5. Nel caso in cui venga richiesta la liquidazione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni i difensori dovranno specificare nell'atto introduttivo le voci di spesa inerenti ai figli, indicando le esigenze correnti di natura primaria (ad es. quelle alimentari, abitative, di cura della persona e di abbigliamento), nonché quelle di natura sanitaria, scolastica, parascolastica, sportiva e sociale, così da consentire al giudice di provvedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 337 *ter* c.c. (o dell'art. 316 *bis* c.c.) alla imputazione dei costi diretti a carico di ciascun genitore e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.

In questo giudizio le parti dovranno essere assistite e rappresentate da un difensore che potrà essere anche comune. Nel ricorrere dei presupposti di legge ciascuna parte potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato.

Art. 2 - Decreto di fissazione dell'udienza presidenziale nelle controverse giudiziali

1. Il Presidente:

= fissa l'udienza davanti a sé nel termine massimo di 90 giorni dal deposito del ricorso in caso di separazione e di divorzio giudiziale, salva l'abbreviazione dei termini da richiedere mediante apposita separata istanza motivata;

= assegna al ricorrente termine per la notifica entro almeno 30 giorni prima della fissata udienza ed alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima della udienza per il deposito di memoria difensiva e documenti ed al ricorrente termine di 5 giorni prima della udienza per eventuali repliche;

= informa nel decreto che fissa la udienza la parte convenuta della necessità di farsi assistere da un difensore che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, può essere nominato a spese dello Stato con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

= invita parte ricorrente, nel caso in cui non abbia compiutamente provveduto a documentare le proprie condizioni reddituali, ad esibire la documentazione fiscale o contabile (quali ad es. bilanci societari, visure catastali, buste-paga, etc.) relativa almeno all'ultimo triennio;

= invita parte convenuta ad osservare gli stessi incombeni di documentazione delle sue condizioni reddituali e quindi ad esibire la documentazione fiscale o

contabile relativa (quali ad es. bilanci societari, visure catastali, buste-paga etc.) all'ultimo triennio.

2. Nel decreto di fissazione dell'udienza va data la informazione necessaria alla localizzazione della stanza in cui sarà tenuta l'udienza presidenziale.

Art. 3 - Memoria difensiva

1. I difensori della parte convenuta curano di:

= redigere la memoria osservando le medesime indicazioni previste per il ricorso di cui all'art. 1;

= allegare documentazione illustrativa delle condizioni reddituali del resistente e della proprietà della casa coniugale, qualora vi sia domanda di assegnazione della medesima.

Art. 4 - Udienza presidenziale (regolarità del contraddittorio)

1. Il Presidente procede all'audizione dei coniugi separatamente, ciascuno assistito dal proprio difensore, verbalizzando le dichiarazioni della parte e mettendo a conoscenza di quanto dichiarato dall'uno e dall'altra prima di interrogarle liberamente quando le riceverà congiuntamente, per tentare il raggiungimento di un accordo per separazione consensuale o divorzio congiunto.

2. All'esito infruttuoso di tale tentativo, seguirà la trattazione orale della causa. I difensori devono rigorosamente attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca che il Presidente farà rispettare non consentendo che si verificino interruzioni e/o sovrapposizioni e/o che il difensore si rivolga direttamente alla controparte o che questa si rivolga direttamente al difensore dell'altra parte.

3. Qualora il resistente si sia costituito oltre il termine concessogli dal Presidente, o comunque abbia depositato memoria e/o documenti oltre tale termine, ed il ricorrente chieda termine per replicare, il Presidente, secondo le particolarità del caso singolo, o riserverà la decisione dopo la scadenza del termine che concederà a parte ricorrente per il deposito di memoria di replica, ovvero rinvierà l'udienza entro un termine massimo di 40 giorni per consentire o il deposito di detta memoria o la più completa discussione orale dei difensori. Qualora parte ricorrente rinunci al termine, il Presidente adotterà i provvedimenti provvisori e urgenti in udienza o con separata ordinanza riservata.

4. Il difensore, che si costituisce o deposita memoria e documenti successivamente al termine concesso nel decreto di fissazione della udienza presidenziale, ha l'onere di darne avviso al difensore del ricorrente.

5. Qualora parte resistente, non costituita, compaia personalmente senza assistenza di difensore, il Presidente, se ravvisa motivi di opportunità atteso il contenuto della discussione che si svolge dinanzi a sé, può invitarlo a munirsi di difensore concedendogli a tal fine breve differimento. Se parte resistente rinuncia al termine il Presidente procederà nei termini di legge.

6. Qualora parte resistente, non costituito, compaia senza assistenza di difensore e manifesti la volontà di aderire alla domanda del ricorrente e comunque dichiararsi di avere con questo raggiunto l'accordo idoneo da trasformare la separazione da giudiziale in consensuale, il Presidente ne raccoglie la volontà espressa redigendone verbale e differisce l'udienza entro un termine non inferiore a 7 giorni e non superiore a 20 affinché la parte possa munirsi di difensore e confermare eventualmente alla seconda udienza la volontà di modificare il rito.

7. Nei casi in cui il Presidente ne ravvisi la opportunità, pur in presenza di regolarità formale della notifica, può disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissando una nuova udienza e scegliendo la modalità di notifica più funzionale alla garanzia del contraddittorio. Parte resistente potrà replicare solo alle deduzioni difensive di parte ricorrente oralmente, **esclusa** l'ammissibilità di deposito alla udienza presidenziale di memorie non autorizzate e di deduzioni a verbale già predisposte, salvo che le deduzioni siano tali da necessitare compiuta replica scritta: in tali casi è facoltà del Presidente concedere termini differenziati ad entrambe le parti per repliche, anche nel caso di esibizione all'udienza di ulteriori documenti da parte di entrambi i litiganti.

Art. 5 - Organizzazione dell'udienza presidenziale (svolgimento)

1. Per ciascuna udienza presidenziale verrà fissato un numero di cause tale da consentire per ciascuna adeguata trattazione, con distinto orario di trattazione e la chiamata delle cause avverrà secondo elenco affisso all'esterno dell'aula della udienza presidenziale con **indicazione esclusivamente del numero di ruolo della causa e del nominativo dei difensori e non delle parti.**

2. Il Presidente e i difensori, nonché eventuali sostituti processuali di questi ultimi, cureranno la effettiva conoscenza della causa. Qualora il Presidente debba adottare provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione e frequentazione di figli minori e ritenga opportuno provvedere al loro ascolto e/o disporre consulenza tecnica d'ufficio a carattere psicologico si osserveranno le indicazioni di cui agli allegati n. 1 (*ascolto della persona minorene nei giudizi di famiglia*) e n. 2 (*c.t.u. psicologica nei giudizi di famiglia*) del presente Protocollo.

3. I figli minori **mai** dovranno comparire alla prima udienza presidenziale per iniziativa dell'uno o dell'altro genitore per essere ascoltati dal Presidente.

4. Qualora richiesto da entrambe le parti, è possibile il differimento della udienza presidenziale ad altra data in caso di possibile definizione bonaria del giudizio contenzioso.

Art. 6 - Ordinanza presidenziale e fissazione prima udienza istruttoria ex art. 709 c.p.c.

1. Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti relativi al regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale il Presidente avrà cura di indicare espressamente in ogni singolo caso

= la modulazione e l'esercizio dell'affidamento (condiviso od esclusivo) dei figli minori,

= la residenza anagrafica dei figli minori presso l'uno e presso l'altro genitore,

= i periodi di rispettiva permanenza e le modalità di accompagnamento.

2. Nei provvedimenti relativi alla quantificazione degli obblighi contributivi a carico di ciascun genitore e alle modalità con le quali tali obblighi dovranno essere adempiuti, il Presidente provvederà ad individuare in modo dettagliato le spese incluse nell'assegno di mantenimento per i figli e quelle extra secondo i criteri guida sotto riportati.

Il Presidente inoltre indicherà espressamente:

= la data di decorrenza dell'obbligo, tenuto conto delle diverse situazioni che possono presentarsi, eventualmente differenziando fra gli obblighi contributivi correnti nelle more fra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale e quelli per il periodo successivo: genitori ancora conviventi al momento dell'udienza presidenziale e adempienti sino a quel momento agli obblighi contributivi o, al contrario, genitori che hanno già interrotto la convivenza e difetto di pagamento di qualsiasi contributo da parte del genitore non più convivente con i figli, etc.

= Si intendono comprese nell'**assegno di mantenimento** (ed in funzione delle stesse dovrà essere determinato l'eventuale assegno perequativo), le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei **figli** ed in ogni caso quelle che hanno quale **requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessarietà.**

3. A titolo esemplificativo si considerano **comprese** nell'assegno di mantenimento:

= **il vitto** (quindi anche la mensa scolastica in quanto sostitutiva del pranzo);

= **l'abbigliamento** ordinario inclusi i cambi di stagione; il contributo alle spese abitative;

= **le tasse scolastiche** (escluse universitarie) e **materiale scolastico di cancelleria;**

le visite pediatriche di routine e i medicinali da banco non prescritti dal medico;

= **le spese di trasporto urbano:** tessera autobus, carburante;

= **la ricarica cellulare;**

= **le gite organizzate** dalla scuola in ambito giornaliero;

= **il ricorso a baby sitter** se già esistente nella organizzazione familiare;

= **la iscrizione e retta a scuola privata, prescuola, doposcuola** se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza;

= **i trattamenti estetici** (parrucchiere, estetista) e **le attività ricreative abituali** (cinema, feste e attività conviviali).

4. Non è ammessa la compensazione tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.

5. Per le **spese straordinarie** si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: **occasionalità o sporadicità o imprevedibilità, gravosità o voluttuarietà.**

Tali spese devono essere documentate e vanno ripartite tra i genitori *pro quota*, secondo una misura che verrà determinata dal giudice in conformità al principio di proporzionalità, fatta salva l'ipotesi in cui siano poste a carico di un solo genitore.

Si distinguono in spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori e quelle per le quali è necessario il preventivo assenso:

Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo

- a) sanitarie di necessità ed urgenza; esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi *tickets* sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
- b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile; tasse universitarie; libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari; *tablet* e *p.c.* per uso scolastico;
- c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) **acquistati d'accordo dai genitori** nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).

Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:

- a) sanitarie: visite mediche; esami diagnostici ed analisi cliniche; spese per interventi chirurgici; spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie **erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica**; apparecchi sanitari e ortodontici; cicli di psicoterapia e logopedia;
- b) scolastiche: ripetizioni; gite scolastiche con **pernottamento**; iscrizioni e rette di scuole private; lezioni private; *stages*; corsi di lingua; corsi di musica ed acquisto strumento musicale; corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro; spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche; corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o *master*); viaggi di studio all'estero; scuole e università private; prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
- c) extrascolastiche: ***baby sitter* dopo la separazione**; viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio; attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e *stages*); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare; spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco; corso per conseguimento della patente; attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, **a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro** (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.

5. Rimborso delle spese al genitore anticipatario

Entrambi i genitori provvederanno al pagamento della spese extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza.

Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso *pro quota* previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.

Deducibilità fiscale

I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

6. Rimborsi e sussidi

Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.

7. Il Presidente, sulla scorta della richiesta della parte interessata a rimanere/rientrare nella casa familiare, avrà cura di specificare nell'ordinanza presidenziale il termine entro il quale la parte non assegnataria della casa coniugale (o che non abbia diritto ad altro titolo a continuare ad abitarvi) dovrà lasciarla nella esclusiva disponibilità dell'altra parte.

8. Con la medesima ordinanza il Presidente nomina il Giudice Istruttore in persona diversa dal Presidente stesso, con concessione dei termini previsti dal codice di rito per l'integrazione degli atti introduttivi e gli avvertimenti e gli incumbenti previsti espressamente dallo stesso.

Art. 7 - Fase istruttoria (art. 709 bis c.p.c.)

1. Tutte le udienze dei procedimenti di famiglia, nessuna esclusa, sono trattate dal Giudice designato e non possono essere delegate ai Giudici Onorari, secondo le disposizioni vigenti.

2. In tutte le trattazioni e le discussioni sull'ammissione dei mezzi di prova ed ogni adempimento istruttorio diverse dal mero rinvio si deve assicurare la riservatezza delle parti.

3. Nei giudizi di separazione e divorzio, se richiesto anche da una sola delle parti ed anche in prima udienza, il Giudice Istruttore, ai sensi dell'art. 277 c.p.c., anche in caso di opposizione di una delle parti, invita le parti a precisare le conclusioni, trattiene la causa in decisione in punto di *status* rimettendo le parti dinanzi al Collegio con rinuncia ai termini dell'art. 190 c.p.c. sull'accordo delle parti ovvero in difetto concedendo il termine abbreviato di giorni 20 *ex* art. 190, comma 2, c.p.c. senza diritto di replica.

4. I difensori tengono **costantemente aggiornata la documentazione dei redditi delle parti** assistite mediante la produzione in giudizio, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, delle dichiarazioni dei redditi e di ogni altro documento attestante la modificazione delle condizioni economiche della parte assistita. In difetto di ciò, sarà obbligo del Giudice Istruttore di ordinare l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi nel frattempo presentate sino a quella data.

5. Il G.I. ed i difensori, ed eventuali sostituti processuali di questi, sono tenuti alla effettiva conoscenza della causa.

6. Per la eventuale ascolto del minore, per la c.t.u. a carattere psicologico valgono le indicazioni di cui ai rispetti allegati al presente protocollo; nel caso in cui il G.I. debba provvedere in ordine al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione ed agli obblighi contributivi e/ o all'assegnazione della casa coniugale valgono le indicazioni dell'art. 5 per la udienza davanti al Presidente.

7. Nella ipotesi di reclamo dell'ordinanza presidenziale per cui il fascicolo d'ufficio, con i fascicoli di parte, è inviato alla Corte d'Appello, i difensori provvederanno a sostituire provvisoriamente il rispettivo fascicolo di parte con la copia dello stesso e la cancelleria provvederà a sostituire le altre parti del fascicolo d'ufficio con copia delle stesse.

Art. 8 - *Procedimenti in Camera di Consiglio - Modifica delle condizioni di separazione e di divorzio nonché in tema di affidamento e mantenimento i figli nati fuori dal matrimonio*

1. Con il decreto con il quale viene fissata la data per la comparizione delle parti il Tribunale indica il termine per la notifica del ricorso; invita il convenuto a costituirsi 20 giorni prima dell'udienza ed assegna alla parte ricorrente ulteriore termine di 7 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche. Con lo stesso decreto il Tribunale evidenzia la necessità del convenuto di farsi assistere da un difensore ed anche che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, tale difensore può essere nominato a spese dello Stato con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Se oggetto del giudizio è la modifica delle condizioni economiche della separazione o del divorzio, il Presidente

= invita il ricorrente, nel caso in cui non abbia compiutamente provveduto a documentare le sue condizioni reddituali e patrimoniali, ad esibire la documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio ed ogni altro documento utile a valutare la sua condizione economica (ad es. buste-paga relative all'anno in corso; estratti conto corrente o conti titoli intestati o cointestati con il coniuge relativi all'ultimo semestre; visure catastali relative all'intestazione o cointestazione di immobili; certificati PRA relativi all'intestazione di veicoli; contratti di locazione; richieste di finanziamenti, mutui etc.;

= invita il convenuto ad esibire analoga documentazione.

3. Per la conduzione delle udienze, per l'adozione dei provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione e per quelli di carattere economico (ivi compresa la specificazione delle spese straordinarie) valgono le previsioni del presente Protocollo per i giudizi di separazione e divorzio come

pure per l'ascolto dei minori, per la c.t.u. psicologica e per la c.t.u. contabile-estimativa ed i richiami effettuati ai relativi allegati.

Ciascuna parte, presenti le condizioni di cui all'art. 76 d.p.r. 115/2002, potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato anche per la modifica delle condizioni di separazione e per la modifica delle condizioni di divorzio.


Art. 9 - Giudizio su domanda congiunta per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 16, l. 898/70, come novellata dalla l. 74/87).

1.
In questo giudizio le parti dovranno essere assistite e rappresentate da un difensore che potrà essere anche comune. Nel ricorrere dei presupposti di legge ciascuna parte potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato.


Le parti che sottoscrivono il presente Protocollo - raggiunto a seguito di ampio confronto fra i rappresentanti dell'Avvocatura ed il Presidente ed i giudici addetti al settore "Famiglia e Persone" del Tribunale di Pistoia - riconoscono ad esso il valore di "buona prassi" nell'ambito della doverosa collaborazione fra tutti gli operatori della Giustizia e s'impegnano a diffonderne nei rispettivi settori di appartenenza i contenuti ed a sollecitarne l'adesione.

Sottoscritto a Pistoia il 1° ottobre 2018

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Pistoia
avv. Giuseppe ALIBRANDI



Il Presidente del Tribunale di Pistoia
dott. Fabrizio AMATO



M DG		
04701402200 - TRIBUNALE DI PISTOIA		
Prot.N. 274/2018 in.		
1 OTT. 2018		
UOR SEGRETERIA	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



ALLEGATO N. 1

ASCOLTO DEL MINORE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

Le parti che sottoscrivono il Protocollo cui il presente patto viene allegato, considerato:

- che ai sensi dell'art. 155 *sexies*, 1° comma c.c., come novellato dalla legge n. 54/2006, *"Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento."*

-che la disposizione appena ricordata deve essere interpretata come attuazione dei principi affermati dalle norme convenzionali ratificate dall'Italia: con L. 27.5.1991 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989 e con L. 20.3.2003 n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25.1.1996 e come attuazione anche dei principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, scritta a Nizza il 07.12.2000;

- che per l'art. 12 della Convenzione di New York *"1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne; sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole della procedura della legislazione nazionale"*;

- che per l'art. 3 (Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti) della Convenzione di Strasburgo *"Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto"*

interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;*
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;*
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione".*

- che per l'art. 6 (Processo decisionale] della predetta Convenzione di Strasburgo "Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;*
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: - assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;*
- c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa";*

- che in virtù del punto 1) dell'art. 24 (diritti del bambino) della predetta Carta di Nizza : "1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità".

- che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza in data 6-21 ottobre 2009 n. 22238, ha ritenuto che la mancata audizione di soggetto che ha compiuto dodici anni, o anche di età minore, se capace di discernimento, in un giudizio contenzioso di modifica delle condizioni di separazione relativamente al suo affidamento debba essere motivata dal danno che tale ascolto possa arrecare al minore stesso, pena, in difetto, la censurabilità della

decisione per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo;

-che in virtù dell'art. 23 lettera b) del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (cd. Bruxelles II bis) le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute *"se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto"*, convengono quanto segue.

ART. 1 - LIMITI DELL'ASCOLTO

Il minorenni dovrà essere ascoltato dal giudice solo nei procedimenti civili contenziosi (separazioni, divorzi e relative modifiche) e non nei giudizi di separazione consensuale di divorzio congiunto e nei procedimenti di modifica ex art. 710 c.p.c. su domanda congiunta. Nei giudizi non contenziosi ricordati si procederà all'ascolto solo laddove particolari circostanze del caso lo facciano ritenere opportuno.

Nei giudizi contenziosi si procederà all'audizione dei minori solo laddove le posizioni dei genitori siano contrastanti in ordine all'affidamento degli stessi ed al regime di visita, ovvero nelle ipotesi in cui il giudice istruttore valuti l'affidamento e/o il regime di visita concordato dalle parti, non idoneo a tutelare il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Non dovrà farsi luogo all'ascolto del minore laddove si controverta solo in ordine alla determinazione dell'assegno destinato al suo mantenimento.

L'ascolto del minore potrà essere disposto in qualsiasi momento del processo, anche se pare auspicabile che avvenga come primo adempimento della fase di istruttoria.

In ogni caso, la non audizione del figlio minore che abbia compiuto dodici anni dovrà essere adeguatamente motivata nella sentenza definitiva, con

specifico riferimento al caso concreto (in relazione a quanto stabilito nel presente protocollo), evitando il ricorso a mere clausole di stile.

Qualora debba essere disposta dal giudice l'audizione di un bambino di età inferiore ai dodici anni, il giudice potrà nominare un ausiliario *ex art. 68 c.p.c.* per valutare preventivamente la "capacità di discernimento" del bambino stesso, come pure per farsi assistere durante l'ascolto.

Il giudice valuterà, in relazione alla specificità del caso, la necessità di farsi assistere da un ausiliario anche durante l'ascolto del minore ultradodicesimo.

ART. 2 - ASCOLTO DIRETTO E ASCOLTO INDIRETTO

Ascolto diretto da parte del giudice e ascolto indiretto, delegato dal giudice ad ausiliari, non sono equivalenti e deve essere preferito l'ascolto diretto, salvo che ragioni particolari consiglino l'altra modalità di ascolto. Nell'ascolto diretto il giudice potrà farsi assistere da un ausiliario esperto psicologo e/o neuropsichiatra infantile o esperto in scienze psicologiche o pedagogiche.

L'ascolto indiretto non esclude comunque la possibilità per il giudice di un successivo ascolto diretto sia quando le risultanze lo richiedano sia qualora il minore lo richieda.

Art. 3 - TEMPI DELL'ASCOLTO

Il momento dell'ascolto dovrà essere individuato dal giudice tenendo prioritariamente conto delle esigenze del minore.

Pertanto, l'udienza dovrà essere fissata in orari in cui possano essere garantiti: riservatezza non solo dell'udienza ma anche dell'ingresso del minore in tribunale, puntualità di trattazione, disponibilità di tempo perché il minore possa essere messo a suo agio e l'udienza possa articolarsi nelle fasi di seguito descritte.

L'udienza dedicata all'ascolto del minore sarà fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque possibilmente nelle ore pomeridiane.

ART. 4 - LUOGO DELL'ASCOLTO

Previa valutazione del caso concreto, il giudice potrà disporre che l'ascolto del minore avvenga presso strutture esterne al tribunale, pubbliche o private, fra cui anche lo studio dell'eventuale ausiliario.

Il sistema di audio-videoregistrazione eventualmente adottato non esonererà il giudice dalla verbalizzazione.

ART. 5 - ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL'ASCOLTO

Nei rispettivi scritti difensivi, i procuratori delle parti potranno proporre al giudice i temi che desiderano vengano trattati durante il colloquio del magistrato con il minore ed il giudice, nel provvedimento con il quale disporrà l'audizione del minore, indicherà sinteticamente ed anche *per relationem* i temi sui quali incentrare l'incontro, fatti salvi gli argomenti che lo stesso minore vorrà spontaneamente affrontare.

Il minore dovrà essere informato dell'incontro e delle condizioni del suo svolgimento.

È fatto divieto ai difensori di intrattenersi con il minore prima che venga ascoltato dal giudice ed è dovere degli stessi difensori raccomandare ai rispettivi assistiti di non condizionare la volontà ed il pensiero del figlio che si appresta ad essere ascoltato dal giudice, esplicitando le possibili conseguenze, di valenza penalistica e deontologica, che potrebbero derivare dai tentativi di condizionamento che fossero posti in essere. Il mancato rispetto di tale divieto potrà essere oggetto anche di segnalazione all'Ordine professionale per quanto riguarda la violazione della norma deontologica.

ART. 6 - MODALITÀ DELL'ASCOLTO, VERBALIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELL'UDIENZA

L'ascolto del minore si svolgerà alla presenza del giudice titolare della procedura, esclusa qualsiasi sua sostituzione in supplenza; in caso di assenza e/o d'impedimento temporaneo del giudice titolare, verrà disposto un differimento dell'udienza temporalmente contenuto ed il rinvio dovrà essere tempestivamente comunicato al fine di limitare ogni eventuale stato di ansia del minore. Giudice ed eventuale ausiliario nominato *ex art. 68 c.p.c.* dovranno avere compiuta conoscenza dei fatti di causa e del contesto familiare nel quale vive il minore.

Salvo casi eccezionali, anche in considerazione dell'età del minore e degli specifici obiettivi ai quali tende l'audizione, l'ascolto del minore si svolgerà **senza** la presenza delle parti e dei loro difensori, al fine di non condizionare la manifestazione del pensiero e delle emozioni dell'interrogando. Si darà atto a verbale che le parti ed i loro difensori prestano il loro consenso a che l'ascolto del minore avvenga in loro assenza.

In caso di audio e/o videoregistrazione dell'incontro ciascuna parte avrà diritto di ricevere una copia del CD contenente l'audio e/o videoregistrazione.

In caso di ascolto di più fratelli e sorelle il giudice valuterà di volta in volta, secondo le circostanze ed eventuali problematiche indicate dalle parti, se procedere ad ascolto congiunto o separato.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA RELATIVA ALL'ASCOLTO

Prima che si dia avvio all'ascolto del minore, il giudice (insieme all'ausiliario, ove nominato) accoglierà il minore e gli illustrerà il motivo della sua convocazione. Con linguaggio adatto all'età il giudice illustrerà al minore lo scopo e i limiti del suo ascolto sottolineando il fatto che, nonostante le sue opinioni saranno tenute nel debito conto, il tribunale potrà decidere anche in modo diverso dai desideri che egli potrà manifestare assumendosi il tribunale ogni responsabilità di tale decisione.

Il giudice spiegherà al minore che il colloquio tra loro avverrà senza la presenza dei genitori ma che poi i genitori saranno informati dei desideri e dei pensieri del figlio perché ciò possa essere utile a trovare una soluzione ai problemi per i quali la famiglia si trova di fronte al giudice.

Il giudice lascerà che il minore esprima liberamente quanto desidera prima di proporre le domande che indirizzino il colloquio sui temi concordati precedentemente con le parti e con i difensori.

Il giudice darà al bambino/giovane ogni informazione pertinente, favorirà da parte sua l'espressione genuina della sua opinione e lo informerà delle eventuali conseguenze pratiche dell'accoglimento della sua opinione come di ogni altra decisione.

Durante il colloquio vero e proprio del giudice con il minore, il primo avrà cura di rivolgere al secondo domande aperte, conducendo il colloquio in un clima di empatia e di ascolto attento alle esigenze della persona minore, tenendo sempre conto dello scopo dell'ascolto.

Se il minore manifesta un rifiuto al colloquio con il giudice, questi può decidere di rinviare l'udienza, per un nuovo tentativo di ascolto, o prendere atto della posizione del minore e adottare i provvedimenti che reputa più opportuni.

Se per qualsiasi motivo non sia possibile la audio videoregistrazione del colloquio il giudice spiegherà al minore che dovrà essere sinteticamente verbalizzato il contenuto del loro incontro per poter essere inserito nel fascicolo del giudizio.

Nella redazione di tale resoconto verrà utilizzato, per quanto possibile, il linguaggio del bambino/giovane e le sue stesse espressioni rinunciando il giudice ad utilizzare il consueto linguaggio tecnico considerato che non può e non deve attribuirsi a tale scritto, che potrà essere allegato al verbale dell'udienza come "ASCOLTO DI (nome del bambino/giovane)".

Congedato il minore, le parti ed i loro difensori verranno invitati a partecipare all'udienza ed informati sull'esito dell'ascolto del minore.

Durante questa fase il giudice riferirà ai genitori il contenuto del colloquio con il loro figlio, leggendo quanto scritto insieme allo stesso, darà spazio alle osservazioni di ciascun genitore e esprimerà le proprie.

Durante tutto lo svolgimento dell'udienza il comportamento dei difensori dovrà conformarsi al particolare scopo dell'udienza stessa e perseguire l'obiettivo che si realizzi in un clima di distensione e di reciproco rispetto tra le parti.

ART. 8 - ACCESSO DIRETTO DEL MINORE AL GIUDICE

Qualora il minore acceda direttamente al giudice in Tribunale senza che uno o entrambi i genitori ne siano preventivamente informati il giudice ne darà immediata comunicazione ai difensori delle parti e fisserà un'udienza per valutare, nel contraddittorio delle parti, se disporre o meno l' audizione del minore con le modalità indicate nel presente Protocollo.

Il giudice si comporterà in modo analogo nel caso in cui riceva direttamente dal minore lettere o altro tipo di comunicazione.

ALLEGATO N. 2

C.T.U. PSICOLOGICA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

1. In caso di situazioni particolarmente complesse e per indagini di particolare specializzazione, il Presidente ed il Giudice possono disporre C.T.U. psicologica. Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico e con l'opportunità di una turnazione negli incarichi, si terrà conto della eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo di uno specifico professionista.
2. Nell'affidare l'incarico verranno autorizzate le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari e, più in generale, tutte le attività che consentano al perito di capire e descrivere la reale situazione della persona minorenni, acquisendo informazioni nei contesti familiari e sociali nei quale la stessa è inserita. Di tutte le operazioni il C.T.U. dovrà preventivamente avvertire i consulenti di parte per consentirne la partecipazione.
3. Possono essere nominati consulenti di parte professionisti diversi dagli eventuali terapeuti delle parti stesse.
4. I difensori non partecipano alle operazioni peritali se non in casi eccezionali di assenza o impedimento del consulente di parte o di espresso invito da parte del C.T.U.
5. I difensori informano gli assistiti della natura e delle caratteristiche dell'indagine peritale, delle conseguenze che ne potrebbero derivare, dei costi, dei tempi e del fatto che durante tale percorso è indicato che la parte sia assistita da un proprio consulente di parte, risultando improprio, nonostante il diritto di cui all'art. 194, 2° comma, c.p.c., che venga assistita dal difensore. Qualora una delle parti sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato avrà la facoltà di nominare un C.T.P., il cui compenso sarà liquidato ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 115 del 2002.
6. I difensori nei rispettivi scritti difensivi possono formulare una proposta di quesito di cui il Presidente ed il Giudice terranno conto

per la definitiva formulazione evitando l'utilizzo di quesiti standardizzati.

7. Ogniqualvolta sia necessario il contributo di professionisti aventi competenze specifiche diverse (ad esempio per somministrazione di test psicologici o per valutazioni psichiatriche) è auspicabile che il C.T.U. sia affiancato da uno specialista il quale, a propria volta, presti il giuramento di rito come C.T.U., al fine dell'assunzione di una posizione paritetica ed autonoma rispetto al C.T.U., di una identica responsabilità e di garanzia di un valido contraddittorio tra le parti.
8. Per la redazione dell'elaborato peritale dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 195, 3° comma, c.p.c.; pertanto, all'udienza di conferimento dell'incarico saranno fissati: il termine entro il quale il C.T.U. dovrà trasmettere la bozza di relazione peritale alle parti costituite, e, per loro, ai rispettivi consulenti di parte, se nominati; il successivo termine entro il quale le parti, e, per loro, i rispettivi consulenti, dovranno far pervenire al C.T.U. eventuali osservazioni; l'ultimo termine, antecedente all'udienza di rinvio, entro cui tutti i consulenti, d'ufficio e di parte, dovranno depositare in cancelleria i rispettivi elaborati, quello del C.T.U. corredato delle risposte alle eventuali osservazioni dei C.T.P. Nell'udienza successiva al deposito le parti potranno eventualmente formulare istanze motivate di chiarimenti al C.T.U. o agli altri specialisti che abbiano con lo stesso collaborato.
9. Nelle situazioni di particolare gravità, il Presidente ed il Giudice, anche su istanza di parte, inviteranno il C.T.U. a depositare, prima della scadenza del termine concessogli, una sintetica relazione che consenta di assumere eventuali statuizioni provvisorie in via d'urgenza.
10. Il Presidente ed il Giudice autorizzeranno il C.T.U. a registrare su supporto video e/o audio gli incontri peritali, rimettendo tuttavia al perito la valutazione circa la necessità di procedere alla registrazione. Conformemente alla deliberazione n. 46/2008 del Garante per la

protezione dei dati personali detto materiale, unitamente a quello raccolto durante la consulenza, dovrà essere allegato all'elaborato peritale da depositare in tante copie quante sono le parti costituite.

11. La liquidazione delle spese e del compenso del C.T.U. avverrà secondo i criteri di cui al D.M. 30.5.2002, integrando, secondo necessità ed in relazione alle particolarità del singolo caso, l'art. 24 con il criterio delle vacanze in ragione della complessità dell'incarico e del tempo ragionevolmente impiegato per l'espletamento.
12. Il Presidente ed il Giudice inviteranno espressamente il C.T.U. a prendere visione di tutti gli atti contenuti del fascicolo d'ufficio onde acquisire precisa conoscenza della storia processuale prima d'iniziare le operazioni peritali nonché ad esporre in maniera autonoma ed anche graficamente separata le tre distinte parti di cui si comporrà l'elaborato stesso: i dati, le valutazioni/interpretazioni e le proposte/conclusioni. La raccolta dei dati rappresenta la parte descrittiva dei contesti sociali e familiari - materno e paterno - della persona minorenni, delle relazioni intercorrenti tra figlio e genitori e con i due rami parentali, ecc. Nella parte interpretativa il C.T.U. esprimerà le proprie valutazioni e nella parte conclusiva prospetterà vantaggi e svantaggi di un'opzione piuttosto che di un'altra in punto di affidamento, domiciliazione e frequentazione. All'elaborato peritale dovrà essere allegata un'appendice nella quale il C.T.U. spieghi la metodologia seguita e i criteri di valutazione applicati.

ALLEGATO N. 3

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Le parti che sottoscrivono il protocollo danno atto che, al fine di evitare l'emissione di atti non conformi a legge, si provvederà a dare corso esclusivamente alle istanze di trasferimento di immobili o di quote immobiliari strumentalmente collegate al soddisfacimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge e/o dei figli, o elementi di una soluzione concordata fra le parti di tipo "conciliativo-compensativo" più ampia e comprensiva di tutti i possibili rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del pregresso matrimonio, di modo che vada escluso da questa indicazione ogni accordo la cui causa sia il solo scioglimento di comunioni familiari *ex art. 191 c.c.*

Allo scopo di consentire la regolare esecuzione degli atti di trasferimento immobiliari tra i coniugi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, contenuti nei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto nonché nelle conclusioni congiunte dei procedimenti giudiziali, si indica di:

1. inserire il codice fiscale e la residenza anagrafica delle parti;
2. inserire la chiara e inequivoca manifestazione di volontà *ex art. 1376 c.c.* di procedere al trasferimento e conseguentemente all'accettazione;
3. inserire i dati dell'atto di provenienza dell'immobile, con la specificazione del notaio, della data dell'atto e degli estremi di registrazione e di trascrizione;
4. indicare il diritto reale che viene trasferito, la sua quota e la precisa identificazione attuale degli immobili, con specificazione della natura o categoria, del foglio, del mappale, del subalterno e con l'indicazione di almeno tre confini; per i fabbricati in corso di accatastamento e per quelli privi del codice di identificazione catastale bisogna specificare il numero e l'anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione; per gli immobili in corso di costruzione,

devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono;

5. specificare se l'immobile sia gravato da ipoteca e/o da altro peso;
6. indicare l'eventuale rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale;
7. indicare la rendita catastale;
8. produrre la visura catastale aggiornata relativa a tutti gli immobili oggetto del trasferimento nonché la visura storica;
9. in caso di cessione di terreno, produrre certificato di destinazione urbanistica aggiornato (il certificato ha una validità fino a un anno dal rilascio, se per dichiarazione dell'alienante non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici); se il terreno ceduto è inferiore a 5.000 mq. non è necessario produrre certificato di destinazione urbanistica, se è di pertinenza dell'immobile ceduto;
10. far rendere alla parte cedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla regolarità edilizia degli immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'ipotesi in cui siano state apportate all'immobile delle modifiche per le quali è stata richiesta la concessione edilizia o autorizzazioni o condoni o infine inviate comunicazioni presso gli uffici comunali, dovrà essere integrata anche da tali dati; rendere, inoltre, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente ai terreni inferiori a 5.000 mq. quando sono di pertinenza dell'immobile ceduto (le suddette dichiarazioni possono essere contenute nel verbale di comparizione delle parti);
11. rendere gli attestati di certificazione energetica;
12. far rendere alle parti la dichiarazione *ex art. 19, comma. 14, d.l. n. 78/2010* convertito nella legge n. 122/2010 nei seguenti termini, in merito alla conformità oggettiva:

“si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale allegata, riguardano l’unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto a corredo della dichiarazione prot. n. _____ del _____; la parte alienante, attuale intestataria dell’unità immobiliare in oggetto, dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto”.

In difetto di detta dichiarazione di conformità oggettiva da parte del cedente, dovrà essere prodotta, in sostituzione, l’attestazione da parte di tecnico abilitato;

13. in merito alla conformità soggettiva, far rendere alle parti la dichiarazione, ex art. 19, comma 14, d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, della conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
14. indicare che la parte cedente si dichiara edotta dell’obbligo di comunicare la cessione all’autorità locale di Pubblica Sicurezza;
15. se vi è stato pagamento di un prezzo, andranno indicate le modalità del pagamento (estremi di assegni, bonifico bancario, ecc), nonché la rinuncia all’ipoteca se vi è quietanza del prezzo. Se il saldo relativo è fatto all’udienza presidenziale, occorre che le parti provvedano a versare il saldo relativo rilasciando ampia e liberatoria quietanza con la firma del verbale d’udienza presidenziale e conseguentemente si deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 2817 c.c., con rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale. Se il versamento non viene fatto all’udienza presidenziale, ma successivamente, occorrerà quietanza notarile circa il saldo e l’ipoteca legale.

Tenuto conto che la Cancelleria ha trenta giorni di tempo per provvedere alla trascrizione, nel periodo immediatamente successivo i difensori verificheranno presso l’Agenzia del territorio la correttezza dei dati trascritti.

Dichiarazioni fiscali

Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.